

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TINA

Seduta del 22/02/2018

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, concluso con l'intermediario resistente nel marzo 2012, la ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso integrale degli interessi versati (€ 1.093,89), poiché per effetto dell'estinzione anticipata, il TEG effettivo avrebbe superato la soglia di usura, nonché il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo per l'importo di Euro 794,53, oltre interessi.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al rimborso del premio assicurativo, ha precisato quanto segue:

- il contratto era trasparente quanto alle condizioni economiche e agli oneri *upfront* e oneri *recurring*;
- le commissioni di intermediazione includono la provvigione di € 545,97 corrisposta all'agente in attività finanziaria che ha presentato la pratica;
- ha rimborsato in conteggio estintivo la somma di € 162,00 a titolo di commissioni;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il TEG convenzionalmente pattuito e applicato è stato calcolato in totale aderenza alla disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto.

- DIRITTO

Il Collegio rileva, anzitutto, come sia privo di fondamento il richiamo della ricorrente ad una violazione sopravvenuta della tasso di usura. Come già evidenziato in più occasioni da questo Collegio la clausola del contratto di finanziamento che limita il rimborso in favore del cliente in sede di estinzione anticipata è inefficace, e più precisamente nulla e lo stesso ricorrente ne chiede, del resto, la disapplicazione: *“è evidente che una clausola contrattuale non può essere allo stesso tempo priva di effetti ad un fine e valida ed efficace ad altri fini. Né tale sorprendente esito può essere attribuito alla speciale disciplina di contrasto dell'usura, posto che ai sensi dell'art. 1, 1° co., D.L. 29/12/00 n. 394, di interpretazione autentica della L. 108/96, sono considerati usurari, ai fini di cui all'art. 644 cod. pen e dell'art. 1815 cod. civ., gli interessi che superano il limite di legge 'nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento'; ove 'promessi' e 'convenuti' denota l'assunzione di obblighi che se non fosse per l'intervento della speciale disciplina in questione sarebbero validamente assunti”* (Collegio Milano, decisione n. 7447 del 7 novembre 2014).

Ciò chiarito, il Collegio, disattesa, in conformità al proprio costante orientamento in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa; richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 794,53; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 794,53 oltre agli interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della



somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA